

possa asserire che si è ricorso all'amministrazione centrale e che non vennero date istruzioni a questi agenti dell'insinuazione affinchè si uniformassero allo spirito della legge, come ora venne interpretato dall'onorevole relatore, allora io comprenderei come la sua proposta possa avere fondamento. Il Ministero dovrebbe accettare in tal caso il proposto emendamento e dichiarare che d'ora innanzi si darà l'interpretazione che si desidera nella percezione di questi diritti, locchè è pure nei voti dell'onorevole relatore.

Ma per quanto mi risulta non pervenne all'amministrazione centrale nessun ricorso su questo argomento, e mi pare quindi che la via a tenere sia quella (nel caso sussistano ancora gli abusi accennati dall'onorevole preopinante) di dare questi ricorsi; e posso assicurarlo che l'amministrazione centrale provvederà secondo la lettera e lo spirito della legge; e, qualora vi possa essere qualche dubbio, prenderà l'avviso dei consulenti del Ministero, del Consiglio di Stato, cioè, o del procuratore regio, insomma dalle persone dalle quali è solito prendere consiglio sui quesiti riguardanti gli emolumenti ed i diritti d'insinuazione.

Mi pare che dovrebbe l'onorevole preopinante arrendersi a queste spiegazioni e, qualora esistano questi abusi, ricorrere all'amministrazione centrale ed attendere la risoluzione definitiva; ma ora sarebbe inopportuno ammettere quest'articolo nella legge quando non è ancora bene constatato che questo abuso esista.

GARIBALDI. L'onorevole ministro delle finanze mi domanda se l'indebita percezione di diritti da me accennata abbia dato luogo a ricorsi alle autorità demaniali da parte degli interessati: io francamente rispondo che non sono al caso di dargli una risposta positiva a questo riguardo.

Questa indebita percezione è stata da me esposta alla Camera nella seduta pubblica del 7 maggio 1858, presenziata dallo stesso signor ministro delle finanze.

Io portavo credenza che questo fatto, che io accertava, valesse la pena di essere verificato nell'occasione che si presentava questo progetto di legge.

Io non potrei al certo accettare e portare la quistione sul terreno in cui vorrebbe porla l'onorevole ministro, se cioè siano o no stati fatti dei reclami; per me la vera, la sola quistione consiste nel vedere se l'esazione di questi diritti è indebita e contro lo spirito e la lettera della legge.

Ma dopo le osservazioni svolte dal signor relatore, alle quali parve assentire la Camera elettiva; dopo le parole pronunziate dall'onorevole ministro delle finanze, che in sostanza non fa opposizione alla mia proposta, io credo d'interpretare il voto della Camera ritirando la proposta da me fatta, colla ferma convinzione che questa solenne discussione basterà a mettere in guardia gli agenti demaniali, e che non si verificheranno d'ora in avanti simili esazioni in manifesta opposizione alla legge, come sopra è posto in evidenza.

PRESIDENTE. Non essendovi più opposizione, darò lettura dell'articolo 5.

« *Aggiungere all'articolo 108 della legge:*

« I segretari dei magistrati, tribunali o giudici in materia civile, commerciale o di contenzioso amministrativo, dovranno, oltre l'invio prescritto dall'articolo 108 della legge 9 settembre 1854, trasmettere ogni mese all'agente demaniale una nota indicante tutte indistintamente le sentenze soggette ad emolumento, proferte nel corso del mese antecedente, ancorchè già risulti pagata la relativa tassa.

« La rimessione di tali note dovrà farsi entro i primi dieci giorni del mese successivo, e saranno estese e formate secondo il modulo che verrà somministrato dalle finanze. »

GARIBALDI. Domando la parola.

Desidero che risulti in modo più esplicito se questi stampati saranno provvisti dai segretari oppure dalle finanze. Se il signor ministro intende che siano provvisti dalle finanze, mi pare che si potrebbe adottare questa variante che io propongo: *modulo a stampa, che sarà provvisto dalle finanze.*

LANZA, ministro delle finanze. È naturale che questi moduli saranno somministrati dalle finanze.

GARIBALDI. Domando perdono: sarà somministrato il modulo, ma non gli stampati; siccome ora i segretari sono stipendiati, e non pochi ben magramente, io crederci utile di introdurre questa spiegazione.

PRESIDENTE. Il deputato Garibaldi propone che si dica: *modulo a stampa che sarà provvisto dalle finanze.*

Il signor ministro delle finanze accetta questa redazione?

LANZA, ministro delle finanze. Non ho difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Allora l'alinea resterebbe così concepito:

« La rimessione di tali note dovrà farsi entro i primi dieci giorni del mese successivo, e saranno estese e formate secondo il modulo a stampa, che verrà provvisto dalle finanze. »

Pongo ai voti l'articolo con quest'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 6. I segretari sopra nominati sono obbligati di tenere un repertorio nel modo prescritto dai regolamenti per descrivervi, in ordine di data, tutte indistintamente le sentenze soggette a dritti di emolumento fisso o proporzionale, ivi comprese le dichiarazioni giudiziali irrevocabili, contemplate nell'articolo 85 della legge 9 settembre 1854. »

(È approvato.)

« Art. 7. Per l'inosservanza delle obbligazioni loro imposte dall'articolo 108 della citata legge e dagli articoli 6 e 7 della presente, i segretari incorreranno nella ammenda:

« Di lire 5 nel caso di ritardo nel trasmettere le note o le copie delle sentenze;

« Di lire 5 per ogni articolo non iscritto sulla nota o per ogni copia non consegnata;

« Di lire 10 per ogni sentenza non iscritta od iscritta tardivamente sul repertorio;